

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 23 CCNL 16.11.2022 E ART. 1 CO.557 L. 311/2004 – COMPARTO FUNZIONI LOCALI**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno \_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_,

**TRA**

Il **COMUNE DI ROSSANA** (Ente che concede l'utilizzo di personale), con sede in Rossana (CN), Via XII Luglio 2, (C.F. 85000270042) rappresentato dal Sindaco pro tempore Rag. DEGIOVANNI Giuliano;

**E**

Il **COMUNE DI SAMPEYRE** (Ente utilizzatore), con sede in Sampeyre (CN), P.zza della Vittoria n.48, (C.F. 00253640049), rappresentato dal Sindaco pro tempore Dr. DANONE Roberto;

di seguito individuati per brevità anche come, rispettivamente, "Ente concedente" e "Ente utilizzatore";

**PREMESSO**

- Che l'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, prevede che *"i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i Consorzi tra Enti gerenti servizi a rilevanza industriale, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza"*;

- Che l'art.23 comma 1 del CCNL Enti Locali 16.11.2021 "Personale utilizzato a tempo parziale nelle Unioni e nei servizi in convenzione", così recita: *"1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.*

- Che è in essere attualmente, tra il Dott. Peyracchia Mirco Funzionario Contabile – Area Funzionari ed Elevate Qualificazioni, dipendente a tempo indeterminato e pieno del Comune di Rossana ed il Comune di Sampeyre, un rapporto di scavalco cd. "in eccedenza" ai sensi dell'art.1 co.557 L.211/2004, approvato con delibera del Comune di Sampeyre GC n.138 del 13.12.2024, come regolarmente autorizzato dal Comune di Rossana con nota prot. 4342 del 27.11.2023, per n.12 ore settimanali oltre l'ordinario orario di lavoro.

- Che il Comune di Sampeyre ha richiesto, con nota prot. 4292 del 13.06.2024, ai sensi delle disposizioni di cui sopra, di poter utilizzare il Dott. Peyracchia Mirco, per ulteriori n.6 ore di utilizzo condiviso a cui andrebbero a sommarsi le attuali n.12 di utilizzo oltre l'ordinario orario di lavoro, secondo le modalità attualmente in corso.

- Che a seguito di tale richiesta, accettata dal Comune di Rossana con nota prot. 2530 del 14.06.2024, il tempo di lavoro complessivo tra il Dott. Peyracchia Mirco – Funzionario Contabile ed il Comune di Sampeyre ammonterà a n.18 ore settimanali, di cui n.6 entro l'ordinario orario di lavoro e n.12

oltre l'ordinario orario di lavoro.

- Che il dipendente interessato ha manifestato il consenso all'utilizzo di che trattasi.

- Che ritiene pertanto di provvedere alla sottoscrizione di idoneo accordo che definisca gli aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore.

Tanto premesso e richiamato quale parte integrante e sostanziale della presente,

## **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART 1 - Finalità ed oggetto della convenzione**

La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali delle Amministrazioni stipulanti consentendo una economica gestione delle risorse disponibili.

In tale ottica, la convenzione ha ad oggetto l'utilizzo, a tempo parziale, da parte del Comune di Sampeyre, del dipendente del Comune di Rossana – Dott. Peyracchia Mirco – Funzionario Contabile – Area Funzionari ed Elevate Qualificazioni – profilo economico di accesso.

L'utilizzo del personale di cui alla presente convenzione avviene, comunque, sulla base di formale espressione di consenso da parte del lavoratore interessato, antecedente l'inizio del periodo di riferimento, consenso già manifestato dal lavoratore che sottoscriverà la presente convenzione.

### **ART. 2 - Modalità di utilizzo del personale – orario di lavoro**

Il Comune di Rossana autorizza il dipendente a tempo indeterminato e pieno, Dott. Peyracchia Mirco, Funzionario Contabile – Area Funzionari ed Elevate Qualificazioni – profilo economico di accesso, Responsabile Finanziario, con decorrenza dalla data di sottoscrizione per anni n.1, eventualmente prorogabile, ad effettuare ulteriori prestazioni lavorative presso il Comune di Sampeyre ai sensi dell'art. 1 comma 557 Legge n. 311/2004 e dell'art.23 del CCNL del 16.11.2021, per totali n.18 ore settimanali di cui:

- N. 6 (sei) ore settimanali nell'orario ordinario di lavoro;
- N. 12 (dodici) ore settimanali oltre l'orario ordinario di lavoro.

In conseguenza di quanto sopra, l'ordinario orario di servizio del suddetto dipendente, pari a n. 36 ore settimanali, sarà ripartito come segue:

- a) n. 30 (trenta) ore settimanali presso il Comune di Rossana;
- b) n. 6 (sei) ore settimanali presso il Comune di Sampeyre.

Oltre l'ordinario orario di servizio, il dipendente comandato presterà n. 12 (dodici) ore settimanali in favore del Comune di Sampeyre, secondo le modalità attualmente in essere tra le parti, con nuova scadenza del precedente accordo che seguirà la presente convenzione.

L'orario giornaliero e settimanale non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita pari a n.48 ore settimanali, come previsto dal D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66.

Le giornate individuate potranno subire spostamenti e variazioni a seconda delle esigenze rappresentate dagli uffici e con il consenso di tutte le parti interessate alla sottoscrizione del presente atto. Eventuali cambiamenti concernenti l'articolazione e la ripartizione dell'orario di lavoro, per particolari esigenze, potranno essere concordati tra le parti.

I due Enti possono concordare delle temporanee modifiche al riparto del tempo lavorativo stabilito nel presente articolo per necessità particolari, fermo restando la ripartizione complessiva, nel periodo di vigenza della convenzione.

Il Comune di Rossana ed il Comune di Sampeyre organizzano il personale utilizzato congiuntamente, nell'ambito del tempo sopra determinato, con riferimento alle proprie esigenze funzionali ed organizzative. Al personale suddetto si applicano le soluzioni di flessibilizzazione dell'orario di lavoro previste dalla vigente normativa contrattuale, al fine di ottimizzarne l'impiego.

Il rapporto di lavoro del dipendente Dott. Peyracchia Mirco è gestito dal Comune di Rossana, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente

utilizzatore, Comune di Sampeyre.

La presenza in servizio del lavoratore sarà accertata dal Comune di Sampeyre con le modalità e gli strumenti adottati con riferimento al proprio personale.

La prestazione lavorativa, al fine di garantire il massimo livello di tempestività, potrà essere effettuata in presenza o con modalità di lavoro agile, come previsto dai rispettivi regolamenti e dalla normativa in materia, previa sottoscrizione di apposito accordo individuale.

In merito l'accordo individuale di lavoro agile attualmente in essere tra il Dott. Peyracchia Mirco ed il Comune di Sampeyre, si intende rinnovato con scadenza pari a quella della Convenzione, eventualmente rinnovabile.

La gestione delle assenze è effettuata dal Comune di Rossana, il quale si impegna a comunicare tempestivamente al Comune di Sampeyre le assenze per malattia e per cause analoghe e si impegna, altresì, a concordare preventivamente con i competenti organi del Comune l'assegnazione di ferie e permessi.

### **ART. 3 - Ripartizione degli oneri finanziari.**

Al dipendente interessato continuerà ad essere corrisposto dal Comune di Rossana il trattamento economico fondamentale della categoria di appartenenza, calcolato su 36 ore settimanali, nonché il trattamento accessorio previsto dalla contrattazione nazionale e decentrata.

Il lavoro svolto presso il Comune di Sampeyre oltre l'orario ordinario di lavoro verrà retribuito direttamente dal Comune di Sampeyre secondo il trattamento fondamentale in godimento presso il Comune di Rossana, riparametrato su 12 ore settimanali;

Le indennità di posizione e la retribuzione di risultato percepita dal Comune di Rossana verrà ricalcolata sulla base della percentuale di lavoro svolto, ai sensi di quanto stabilito dall'art.23 co.5 CCNL 2019/2021.

All'indennità di posizione, eventualmente attribuita dal Comune di Sampeyre, al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, sarà corrisposta una maggiorazione della retribuzione attribuita, di un importo pari al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all'art. 17, comma 2, come stabilito art.23 co.5 CCNL 2019/2021.

Il Comune di Sampeyre corrisponderà al comune di Rossana il rimborso degli oneri stipendiali attualmente in godimento presso l'Ente di appartenenza e fatti salvi gli aumenti contrattuali, relativi alla retribuzione per le n. 6 ore di lavoro settimanale prestate in favore del comune di Sampeyre nell'ordinario orario di lavoro, al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali previste dalla normativa vigente a carico del lavoratore, comprensivi dei relativi e proporzionati ratei di 13a mensilità.

Il rimborso è dovuto anche nei casi in cui la mancata prestazione lavorativa del dipendente sia causata da assenza giustificata secondo la normativa contrattuale e legislativa vigente e nei casi in cui l'impegno del lavoratore presso l'ente utilizzatore ricada in un giorno festivo.

Il rimborso degli oneri stipendiali come sopra definiti, comprensivi degli oneri riflessi, dovrà essere erogato da parte del Comune di Sampeyre, con cadenza semestrale e comunque, pena l'automatica decadenza della convenzione, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta pervenuta dal Comune di Rossana.

Sono totalmente a carico di ciascun Comune e da questo liquidate direttamente al suddetto dipendente, tutte le spese connesse a prestazioni eseguite nell'interesse del singolo Comune (es. incontri e attività presso uffici di altre Amministrazioni, missioni, rimborsi spese viaggio).

Il Comune di Sampeyre si impegna inoltre a riconoscere il rimborso delle spese di accesso nelle giornate di utilizzo condiviso, ai sensi dell'art.23 co.4 CCNL 2019/2021, nel limite di 1/5 del costo medio della benzina nel periodo preso a riferimento, moltiplicato i km della tratta Rossana-Sampeyre.

### **ART. 4 – Forme di consultazione tra gli enti convenzionati**

Gli enti convenzionati attivano forme di informazione e consultazione relative al personale le cui prestazioni lavorative sono utilizzate congiuntamente a tempo parziale, al fine di ottimizzarne la

gestione e razionalizzare l'applicazione degli istituti contrattuali.

#### **ART. 5 – Ferie e malattia**

Le ferie e gli altri congedi sono concessi direttamente dall'amministrazione competente, in base all'articolazione della presenza in servizio del dipendente in convenzione. In caso di malattia il dipendente effettuerà le richieste comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa al Comune di Rossana che, ove necessario, rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due Enti, comunicherà lo stato di malattia al Comune di Sampeyre.

#### **ART. 6 - Durata della convenzione**

La presente convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione per anni uno, eventualmente prorogabili, previo accordo tra le parti, che potrà essere formalizzato con semplice scambio di corrispondenza, acquisito il consenso del lavoratore.

#### **ART 7 – Risoluzione della convenzione**

La presente convenzione si intende risolta qualora si rilevino i seguenti gravi inadempimenti:

- quando l'Ente utilizzatore impieghi il personale contravvenendo alle disposizioni specifiche contenute nella presente convenzione;
- quando l'Ente concedente contravvenga ai propri impegni, particolarmente impedendo al personale individuato di operare presso l'Ente utilizzatore nei termini convenuti.

Essa verrà risolta, altresì, al verificarsi di esigenze funzionali od operative che facciano venir meno i presupposti della convenzione.

Le parti si impegnano a gestire il rapporto convenzionale secondo i criteri della ragionevolezza e buona fede.

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le Amministrazioni in relazione all'esecuzione della presente convenzione dovranno essere risolte con bonaria composizione e con spirito di collaborazione. Qualora non si raggiunga un accordo, si procederà alla risoluzione della convenzione.

#### **ART. 8 - Disposizioni generali e finali**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti locali.

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, con oneri a carico della parte che vi avrà dato causa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Rossana \_\_\_\_\_

Per il Comune di Sampeyre \_\_\_\_\_

Per accettazione, Dott. Peyracchia Mirco \_\_\_\_\_